

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 73/03/2012

Svolgimento del processo

La Società "MARK STEEL DEVELOPMENT ITALIANA S.A." con sede in ERBA (CO) rappresentata e difesa dall'Avv. D'AMBRA Vito ricorre con cinque separati gravami contro l'Agenzia delle Entrate di Como avverso gli avvisi di accertamento n. T9K030200685/10 - anno d'imposta 2005; n. T9K0302006896/10 - anno d'imposta 2006; n. T9K030200703/10 - anno d'imposta 2007 e n. T9K030201680/10 - anno d'imposta 2008 e avverso la cartella di pagamento n. 002011000241437000 dell'importo di euro 193191,53 per imposte TVA, IRES e IRAP anno 2008. Avverso la cartella di pagamento propone ricorso anche contro Equitalia.

Nei gravami evidenzia che l'Agenzia delle Entrate ha accertato maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni e interessi come di seguito indicato:

ANNO	IRES	IRAP	IVA
2005	euro 1.231.496,00	euro 158.602,00	euro 746.361,00
2006	euro 1.934.606,00	euro 249.157,00	euro 1.172.489,00
2007	euro 426.602,00	euro 57.050 00	euro 561.032,00
2008	euro 225.963,00	euro 19.723,00	euro 101.145,00

+ sanzioni e interessi.

Fa presente che gli atti impugnati sono illegittimi in quanto non sono adeguatamente indicati i presupposti di fatto e di diritto su cui si fondano. In particolare le motivazioni si limitano a recepire in maniera del tutto acritica quanto indicato nel processo verbale di constatazione dove le Guardia di Finanza ha ipotizzato un complesso sistema qualificato come "fraudolento" che coinvolgerebbe oltre alla verificata altresì la "S.A.M.A. s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo" e la "A.D.R. s.p.a." che si è appreso essere fallita e che, attraverso l'emissione e l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti consentirebbe di realizzare una frode fiscale di notevole entità.

In buona sostanza l'Ufficio si limita ad estrapolare acriticamente dal processo verbale di constatazione operazioni ritenute fittizie sostenendo che negli anni in questione la ricorrente avrebbe dedotto costi inesistenti pari a euro 3.731.805,00 nel 2005, a euro 5.862.441,00 nel 2006, a euro 2.805,160,00 nel 2007 ed a euro 505.725,15 nel 2008.

Tra l'altro le motivazioni sono contraddittorie laddove richiamano il concetto di antieconomicità delle operazioni e da ciò traggono le conseguenze che le stesse operazioni sarebbero inesistenti.

Aggiunge che per consolidata giurisprudenza non è sufficiente la mera antieconomicità di tali operazioni per poterne consentire il loro disconoscimento. Da ultimo confuta l'asserzione dei verificatori che ritengono la società priva di una struttura operativa. Infatti la ricorrente era un soggetto effettivamente operante nel settore del commercio dei metalli e come tale acquistava e rivendeva ai propri clienti. La struttura operativa, aveva sede in Erba con le relative utenze (luce, telefono, acqua, spese condominiali), aveva proprio personale dipendente che, solo in epoca successiva, a fronte di un calo delle commesse dovuto alla notoria crisi del settore intimamente connesso al settore automobili, è stato licenziato per giusta causa. Conclude richiedendo in via principale di annullare gli avvisi di accertamento e in subordine di non applicare le sanzioni.

Per quanto attiene alla cartella di pagamento, afferente l'anno d'imposta 2008, rileva l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo in pendenza di pronunciamento della CTP sull'avviso di accertamento, atto prodromico.

Rileva inoltre che la cartella è illegittima perché notificata direttamente da Equitalia. Conclude richiedendone l'annullamento con vittoria di spese e onorari.

Controdeduce l'Agenzia delle Entrate rilevando che la "MARK STEEL DEVELOPMENT ITALIANA S.A." è una società lussemburghese con stabile organizzazione in Erba ed è stata sottoposta per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 a verifica fiscale ad opera del Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F. di Como. I militari constatavano una serie di operazioni rientranti in un complesso sistema fraudolento, che coinvolgeva oltre alla "MARK STEEL DEVELOPMENT ITALIANA S.A." anche la "S.A.M.A. s.p.a.", con sede in Erba, via Leopardi n. 7/d e la "A.D.R. s.p.a. fallita", già con sede in Vermezzo (MI). Tale illecito veniva portato a termine attraverso l'emissione e l'annotazione di fatture per operazioni inesistenti. Il sistema fraudolento è stato individuato in n. 11 operazioni svoltesi nell'arco temporale 2005 - 2008 che hanno visto protagoniste le tre società.

Lo schema fraudolento era così riassumibile: la "A.D.R. s.p.a." si dichiarava esportatore abituale e rilasciava false dichiarazioni d'intento alla "MARK STEEL DEVELOPMENT ITALIANA S.A.", di modo che quest'ultima potesse emettere fatture di vendita non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8 lett. c) del D.P.R. 633/1972. Successivamente, la "A.D.R. s.p.a.", cedeva alla "S.A.M.A. s.p.a." la stessa merce che veniva poi rivenduta, allo stesso prezzo o addirittura ad un prezzo inferiore a quello di acquisto, alla "MARK STEEL DEVELOPMENT ITALIANA S.A.". È evidente l'anomalia di queste operazioni, dato che la ricorrente "MARK STEEL DEVELOPMENT ITALIANA S.A.", acquistava forniture di merce, peraltro sempre giacente presso la banchina portuale di Chioggia, già in precedenza in suo possesso e ad un importo pari o leggermente superiore a quello di vendita, maggiorato però dell'IVA. L'unica spiegazione logica è data dallo scopo di crearsi un indebito credito IVA. Difatti, nonostante il prezzo della transazione sia eguale sia nella vendita che nell'acquisto, nel primo caso l'IVA non viene in essere perché trattassi di operazione non imponibili, mentre nel secondo, viene corrisposta e portata in detrazione.

Per quanto attiene poi alla censura della ricorrente afferente il difetto di motivazione rileva che, gli avvisi di accertamento esternano le ragioni dei provvedimenti consentendo alla Società di svolgere la propria difesa attraverso la proposizione dei gravami.

Per quanto riguarda infine la cartella di pagamento afferente l'anno 2008 confuta l'eccezione della ricorrente evidenziando che è espressamente previsto dalla legge la possibilità per l'Ufficio, in caso di proposizione di ricorso contro l'avviso di accertamento, che la metà delle maggiori imposte accertate possa essere riscossa mediante iscrizione a ruolo. Conclude richiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

Controdeduce anche Equitalia rilevando che la cartella di pagamento porta l'indicazione dell'avviso di accertamento impugnato e che gli importi indicati sono dovuti a titolo provvisorio in presenza di ricorso in Commissione Tributaria Provinciale,

Aggiunge poi che la cartella contiene tutti i dati previsti dal D.M. 321/1999. Conclude richiedendo il rigetto del ricorso.

Con memorie illustrative, con riferimento agli avvisi di accertamento la "MARK STEEL DEVELOPMENT ITALIANA S.A." fa presente che la società coinvolte erano effettivamente operanti. Infatti l'operatività e l'esistenza della Società ricorrente non è mai stata messa in discussione, atteso che gli adempimenti contabili e fiscali sono stati regolarmente espletati. In relazione poi alla "A.D.R. s.p.a." rileva che soltanto in sede di processo verbale di constatazione notificato alla "S.A.M.A. s.p.a." si è appreso che la stessa

sarebbe stata al centro di un'altra "frode carosello". Per quanto attiene la Società "S.A.M.A. s.p.a." evidenza come la stessa fosse un soggetto operativo tant'è che la Guardia di Finanza in. verifica presso la sede della Società stessa per il periodo dal 01/01/2005 al 30/06/2005, non ha mosso alcuna contestazione.

In merito poi all'asserita condotta antieconomica della ricorrente rileva che tale circostanza non avrebbe dovuto far presumere l'inesistenza delle operazioni, ma semmai avrebbe dovuto comportare il recupero a tassazione solo di un margine ritenuto congruo.

Motivi della decisione

In via preliminare si provvede alla riunione dei ricorsi acquisiti al protocollo generale con i numeri 1169/10, 1170/10, 1171/10, 1172/10 e 641/11, per connessione oggettiva e soggettiva.

La doglianza della ricorrente afferente la mancanza di motivazione degli avvisi di accertamento, è destituita di fondamento. Infatti nella fatti specie, la motivazione è fornita dal riferimento al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza già noto alla ricorrente e dal riferimento a numero 11 operazioni svoltesi nell'arco temporale 2005 - 2008 in cui si evidenzia la "frode carosello" che coinvolge oltre alla ricorrente, la Società "S.A.M.A. s.p.a." con sede in Erba e la Società "A.D.R. s.p.a. fallita" già con sede in Vermezzo. Per quanto attiene al merito si rileva che la prospettazione dell'Ufficio è verosimile atteso che è provata l'assenza di movimentazione della merce e l'aspetto antieconomico delle operazioni. Dalla documentazione in atti si evince che nella triangolazione fra le tre società, la ricorrente e la "S.A.M.A. s.p.a." hanno pareggiato reciprocamente i rispettivi costi con i rispettivi ricavi e inoltre la ricorrente ha conseguito un credito IVA attraverso l'emissione di fatture, con IVA non imponibile, nei confronti della Società "A.D.R. s.p.a." che aveva rilasciato la dichiarazione di esportatore abituale. Per consolidata giurisprudenza, qualora al contribuente sia contestata la deducibilità dei costi documentati da fatture relative a operazioni asseritamente inesistenti la prova dell'Ufficio è validamente fornita anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Era onere della "MARK STEEL DEVELOPMENT ITALIANA S.A." provare con idonei riscontri l'effettività delle operazioni. La mancata confutazione dell'operato dell'Ufficio rende legittimo il recupero a tassazione dei costi discendenti dagli acquisti ed indetraibile la relativa IVA.

Da ultimo si rileva che le censure della ricorrente, afferenti la cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2008, sono inconferenti. Infatti la cartella di pagamento può essere notificata dal Concessionario a mezzo raccomandata AR, come avvenuto nella fattispecie. Risulta poi che la cartella è validamente motivata in quanto riporta testualmente: *"iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. T9K030201680/2010 anno 2008 notificato il 24 sett. 2010 - gli importi sotto indicati sono dovuti a titolo provvisorio in presenza di ricorso in Commissione Tributaria Provinciale"*.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione rigetta i ricorsi riuniti e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori.